

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIARIELLO, BATTAGLIA, CATALDO, D'ERRICO, NICOLETTI e TRIMARCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1965

Estensione alla produzione dell'anice del trattamento fiscale riservato all'acquavite di vinaccia (grappa)

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, come nelle regioni settentrionali del nostro Paese è molto diffuso il consumo della « Grappa », così nell'Italia meridionale larghissimo uso viene fatto dell'Anice, bevanda destinata essenzialmente al consumo popolare ed ottenuta con alcole di vinello, cioè di seconda categoria.

Senonchè, mentre la « Grappa » ha ottenuto un riconoscimento legislativo della sua destinazione popolare ed infatti la sua produzione gode di una serie di agevolazioni fiscali (riduzione di lire 5.000 per ettanidro sull'imposta di fabbricazione, in virtù dell'articolo 10 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre, n. 1037; prezzo ridotto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti che la contengono; riduzione dell'imposta di consumo); nessuna di queste riduzioni è stata accordata alla produzione dell'Anice, che, pur essendo una bevanda diffusissima fra gli strati meno abbienti della popolazione, particolarmente nel Mezzogiorno, subisce i maggiori oneri fiscali, che gravano su bevande considerate di lusso.

Si pone, quindi, per equità il problema dell'estensione all'Anice del trattamento fiscale, riservato finora alla sola « Grappa »; della cui necessità ci si renderà maggiormente conto analizzando i dati che concorrono a formare l'incidenza fiscale sulla produzione dell'Anice, il cui prezzo di vendita, come è noto, si aggira intorno alle lire 930-950 al litro.

Attualmente, infatti, per la produzione di un litro di Anice a 40°, si hanno i seguenti carichi erariali e comunali:

1) Imposta di fabbricazione su 400 grammi di alcole (in ragione di lire 60.000 per ettanidro)	L. 240,00
2) IGE sull'alcole, nella misura del 4 per cento	» 13,80
3) Imposta di consumo (compresa la sovrimposta)	» 112,50
4) Contrassegno di Stato	» 60,00
5) IGE su imballaggio e trasporto	» 10,00
	<hr/>
	L. 436,30

Pertanto, come è facile osservare, su un prodotto, che viene venduto a lire 930-950 al litro, *l'incidenza delle sole imposte è di lire 436,30 per circa il 46 per cento.*

Se si considera, poi, il costo di produzione vero e proprio, comprendente il prezzo della materia prima (alcoole), dell'aroma, della bottiglia vuota, della chiusura metallica prescritta, dell'etichettaggio, dell'imballaggio, della mano d'opera e le spese fisse di impianto, appare con tutta evidenza che un margine quasi nullo rimane al produttore.

Tale situazione, già prima difficile, è divenuta così grave ed insostenibile, anche e soprattutto in conseguenza dei recenti decreti catenaccio del 30 luglio 1964, nn. 610 e 611 che hanno maggiorato l'imposta di fabbricazione sull'alcoole di altre 160 lire al litro e raddoppiato il prezzo dei contrassegni di Stato.

Tali misure hanno, infatti, colpito indiscriminatamente la produzione di tutti i tipi di liquori, anche di quelli di classico consumo popolare, come l'Anice; e la crisi determinatasi ha messo in serio pericolo la vita delle aziende, anche più solide, del settore, per la notevole contrazione registratasi nelle vendite, ed ha creato uno stato di depressione tale da frustrare ogni iniziativa. Il che è sintomo di particolare gravità, se si tiene conto che l'industria dell'alcoole e delle acqueviti è tradizionalmente considerata essenziale alle esigenze dell'agricoltura per lo assorbimento della eccedenza dei vini, di tutti i prodotti della vinificazione ed anche

della frutta, quando essa risulta superiore al fabbisogno alimentare. E si tenga presente che l'industria dell'Anice è un settore particolarmente importante dell'industria dei liquori, per il larghissimo smercio del prodotto nel Mezzogiorno d'Italia.

Ciò premesso, in relazione alla necessità di estendere all'Anice le agevolazioni fiscali previste per la produzione della « Grappa », se ne propone l'attuazione attraverso l'approvazione del disegno di legge accluso, con il quale: 1) all'Anice, ottenuto con alcoole di 2ª categoria, oltre all'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, previsto per gli alcooli di 2ª categoria sia accordata la stessa riduzione di lire 5.000 per ettanidro sull'imposta di fabbricazione, concessa all'acquavite di vinaccia (Grappa), ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037; 2) ed i prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti anice ottenuto con alcoole di 2ª categoria, siano stabiliti nella stessa misura prevista per i recipienti contenenti acquavite di vinaccia (Grappa).

Nell'articolazione della presente legge non si è creduto opportuno prevederne la relativa copertura finanziaria in quanto il minore introito unitario che il fisco ne trarrebbe dalla sua applicazione sarebbe di gran lunga compensato dal maggior consumo di anice che ne deriverebbe in seguito ai diminuiti oneri di produzione e quindi del prezzo di vendita.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

All'anice, ottenuto con alcoole di 2^a categoria, oltre all'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, è accordata la stessa riduzione di lire 5.000 per ettanidro sull'imposta di fabbricazione, concessa all'acquavite di vinaccia (grappa), ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Art. 2.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti anice, ottenuto con alcoole di 2^a categoria, sono stabiliti nella stessa misura prevista per i recipienti contenenti acquavite di vinaccia (grappa).